



XI LEGISLATURA

**CONSIGLIO REGIONALE
ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA**

P.D.L.

60	05.03.2021
-----------	-------------------

Oggetto:

**“MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 17 DICEMBRE 2012 N. 44
(ORDINAMENTO
DELLA PROFESSIONE DI GUIDA ALPINA”.**

PROPOSTA DI LEGGE
DI INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI REGIONALI

Alessio PIANA

Stefano MAI

Sandro GARIBALDI

Brunello BRUNETTO

Mabel RIOLFO

Avente ad oggetto:

“Modifiche alla Legge Regionale 17 dicembre 2012 n. 44 (Ordinamento della professione di Guida Alpina)”.

Genova, 26 febbraio 2021

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

“È Guida Alpina chi svolge professionalmente le seguenti attività: accompagnamento di persone in ascensioni sia su roccia che su ghiaccio o in escursioni in montagna; accompagnamento di persone in ascensioni sci – alpinistiche o in escursioni sciistiche; insegnamento delle tecniche alpinistiche e sci – alpinistiche con esclusione delle tecniche sciistiche su piste di discesa e di fondo”.

Questa è la definizione di Guida Alpina che fornisce l'articolo 2 della Legge del 2 gennaio 1989 n. 6 (“Ordinamento della professione di guida alpina”).

La norma nazionale recepisce, in un particolare momento storico di crescita esponenziale delle attività sportive legate alla montagna, l'esigenza di separare la dimensione professionale (sia in termini di accompagnamento delle persone che di didattica e di servizio alla società civile) da quella esclusivamente volontaristica e culturale. Ciò allo scopo di allineare l'Italia alle principali nazioni alpine europee, nelle quali la professione di Guida Alpina è già consolidata e si è da tempo compresa l'importanza di figure autorevoli in un settore delicato come quello della montagna.

Diverse Regioni hanno provveduto ad emanare norme locali di riferimento (come sancito dalla Legge Quadro) in modo da consentire l'istituzione dell'Albo Professionale e dei rispettivi Collegi Professionali.

Le guide alpine vengono suddivise in guide di primo grado e di secondo grado. Questo nuovo approccio rende possibile la risposta alla sempre più crescente domanda di attività outdoor esperienziale nelle varie località turistiche, specie in quelle non tradizionalmente alpine. Attualmente le attività nelle valli dell'entroterra ligure quali l'arrampicata sportiva, su percorsi già predisposti e le discese di torrentismo, già esclusive di questa professione, possono essere esercitate solo al termine dell'intero ciclo formativo che comprende ad esempio la formazione in alta montagna e lo sci-alpinismo. La modifica eviterebbe l'esclusione dei candidati non uniformemente capaci discriminati nel raggiungimento, in tutti i settori di riserva, dei livelli minimi richiesti per l'accesso allo svolgimento dell'attività professionale di guida alpina. Lasciando al professionista di primo livello la possibilità di esercitare in un ambito più ristretto ma in forte espansione o di approcciarsi, con ulteriore periodo di affinamento delle capacità personali, all'acquisizione del secondo livello professionale consentendogli l'intera gamma delle competenze. Tali modifiche consentirebbero inoltre il contrasto all'offerta non regolare e non qualificata; non ultimo la piena applicazione della normativa comunitaria sulla libera circolazione di persone e servizi tra gli Stati membri ed in speciale modo della direttiva CE n. 36/2005, successivamente integrata e modificata dalla direttiva CE 55/2013. Infatti esse consentono ad un professionista di uno stato membro, che si è abilitato in un solo determinato settore, (torrentismo, arrampicata sportiva), di svolgere la

professione in Italia evitando l'obbligo di misure compensative secondo il principio dell'accesso parziale regolamentato dall'art. 5 septies del Decreto Legislativo 206/2007 successivamente modificato dal Decr. Leg.vo 15/2016, che ha recepito le direttive comunitarie sopra citate. In risposta a questo nuovo approccio turistico, anche in previsione di una adeguata ripartenza, successiva al caso epidemiologico ben noto, Regione Marche ha con recente normativa introdotto, nel rispetto della legge quadro nazionale, lo scorporo in due livelli delle competenze in capo alla figura ricoprente il primo grado professionale dell'aspirante guida alpina.

La professione di Guida Alpina (e di Aspirante Guida Alpina, che rappresenta il primo livello della professione) è dunque, a tutti gli effetti, protetta e le sue competenze professionali soggiacciono ad una riserva di legge analogamente a tutte le altre professioni ordinistiche.

Un aspetto interessante, conseguente alle più recenti norme comunitarie in materia di esercizio delle professioni, è l'inclusione della Guida Alpina nel ristretto gruppo di professioni che stanno sperimentando l'EPC (European Professional Card) ovvero l'accREDITamento professionale permanente, che dovrebbe garantire la piena attuazione della libera circolazione delle professioni, già in essere nei testi dei trattati.

Nel testo della L. 6/1989 era peraltro prevista la definizione di una figura ulteriore denominata "Accompagnatore di Media Montagna", che doveva rappresentare l'omologo della Guida Alpina in tutti gli ambiti di attività montana (escursionismo, trekking, viaggi scientifici e culturali) nei quali non vi fosse l'uso di attrezzatura alpinistica, ma la necessità di un solido bagaglio culturale in materia di sicurezza, gestione dei rischi, cura del cliente oltre alle consuete materie scientifiche legate all'ambiente montano. Questa figura viene formata con le stesse modalità e la stessa struttura didattica delle guide alpine (ad esclusione della parte alpinistica), ma con una certa enfasi alla conoscenza dei rischi connessi all'accompagnamento in territori impervi. Ciò mediante un iter formativo fortemente orientato all'esperienza sul terreno. Gli Accompagnatori di Media Montagna si iscrivono in un apposito elenco dell'Albo delle Guide Alpine e diventano, a tutti gli effetti, una professione protetta in linea con gli standard internazionali delle nazioni più avanzate sul tema (Francia, Austria, Svizzera, Slovenia).

Il Collegio delle Guide Alpine ed Aspiranti Guide Alpine (nonché degli AMM, se istituiti) diventa a tutti gli effetti un organo di controllo ed autogoverno della categoria alla pari di tutti gli altri ordini e collegi professionali e, dunque, tutela la professione nonché esercita il controllo sulla stessa a garanzia della collettività soprattutto per gli aspetti innovati dal D. P. R. 137/2012 (obblighi dei professionisti in materia di aggiornamento professionale permanente, responsabilità civile e professionale, rispetto del codice deontologico).

Diverse Regioni italiane, prive di Albo delle Guide Alpine, sulla spinta di una richiesta crescente di figure qualificate nell'accompagnamento escursionistico e naturalistico, hanno disciplinato la figura della Guida Ambientale o Guida Naturalistica (o figure simili) che, nella maggioranza dei casi, sono figure qualificate attraverso esami esclusivamente teorici (come avviene in Liguria) e, quindi, senza alcuna forma di certificazione delle competenze in campo operativo.

Questo percorso è oggi stato formalizzato, ad esempio, da Piemonte, Lombardia, Veneto con la precisa intenzione di estendere la funzionalità dei professionisti della montagna nonché esercitare un migliore controllo dell'abusivismo. Inoltre, essendo nate esclusivamente all'interno di una norma regionale, queste figure hanno una valenza esclusivamente locale, sfuggono agli obblighi del D. P. R. 137/2012 e sono esposte alla concorrenza di figure simili formate in ambito.

L'adeguamento della L. R. 17 dicembre 2012 n. 44 ("Ordinamento della professione di guida alpina"), sotto il profilo della costituzione degli AMM, permetterebbe di risolvere queste incongruenze offrendo una vera opportunità professionale coerente con le potenzialità del turismo regionale in materia di outdoor, sport e cultura ambientale, senza le limitazioni e le ambiguità delle figure oggi esistenti. Queste ultime potrebbero inserirsi, con idonei aggiornamenti formativi, nel profilo dell'AMM completando ed accrescendo così la propria professionalità.

Contemporaneamente all'istituzione dell'Albo degli AMM (Accompagnatori di Media Montagna), sono inoltre proposte alcune semplificazioni amministrative riguardo i rapporti tra il Collegio Regionale e la Regione Liguria nonché, come già citato, il controllo e la riduzione dell'abusivismo professionale, che rappresenta una seria minaccia per l'intero sistema delle professioni turistiche nella nostra Regione.

RELAZIONE ARTICOLATA

Il territorio ligure possiede caratteristiche morfologiche e paesaggistiche straordinarie, particolarmente adatte alle attività sportive *outdoor*. Alcune di queste (come l'arrampicata su roccia, il *canyoning*, lo sci fuoripista ed alpinistico) caratterizzano diverse aree della nostra Regione e sono alla base di uno sviluppo del turismo altrimenti difficilmente conseguibile.

Siti come il Finalese, l'entroterra di Albenga, le alte Valli Arroscia, Argentina e Tanarello, il Parco del Beigua, il Parco di Portovenere e delle Isole hanno sviluppato un importante indotto commerciale e dell'ospitalità grazie al consolidamento del turismo sportivo *outdoor*.

La Guida Alpina è l'unica figura professionale abilitata all'accompagnamento ed all'insegnamento tecnico nelle situazioni ove vi sia la necessità di attrezzatura alpinistica ed è punto di riferimento primario nelle attività escursionistiche di elevata difficoltà.

Per tale ragione, il suo potenziale di crescita è sensibile nella nostra Regione ed è tale da poter rappresentare un'opportunità professionale di rilievo per i giovani nonché uno stimolo alla sempre migliore qualificazione dell'immagine dei settori economici legati al turismo territoriale.

Per affrontare al meglio questa sfida, tuttavia, sono essenziali alcune integrazioni della normativa regionale attualmente vigente, la quale regola la professione, allo scopo di migliorarne l'inquadramento giuridico nei confronti delle norme generali:

Articolo 1: (Modifiche all'articolo 3 (Gradi della Professione) della L. R. 44/2012) vengono stabilite le possibilità e i terreni di accompagnamento compatibili con le qualifiche delle guide alpine di secondo e di primo livello.

Articolo 2 (Modifica all'articolo 7, "Abilitazione tecnica all'esercizio della professione di guida alpina", della L. R. 44/2012): vengono recepite le distinzioni proposte alla articolo 3 della presente legge, viene introdotta una norma finanziaria per consentire alla Regione, previa convenzione con il Collegio Regionale delle Guide Alpine, di compartecipare, compatibilmente con le disponibilità autorizzate dalla Legge di Bilancio Regionale, all'organizzazione dei Corsi di Formazione per Aspirante Guida alpina e Guida Alpina in modo da addivenire all'abilitazione regionale.

Articolo 3 (Modifica all'articolo 8, "Commissione esaminatrice per l'abilitazione alla professione", della L. R. 44/2012): sono introdotte alcune semplificazioni operative alla costituzione della commissione esaminatrice:

- Viene rimossa la necessità di nominare un esperto medico iscritto alla Federazione Medico Sportiva Italiana a favore di una più ampia definizione di esperto in medicina di montagna e/o d'urgenza, nella cui specialità si ritrovano tutti gli aspetti medico – sanitari connessi con la formazione e le funzioni della Guida Alpina;

- E' semplificato il reclutamento della Commissione limitando la nomina ad un unico supplente per quanto riguarda i due membri Istruttori Nazionali Guide Alpine;

Articolo 4 (Modifica all'articolo 13, "Scuole di alpinismo sci alpinismo, arrampicata e *canyoning*", della L. R. 44/2012): è meglio precisata la definizione delle Scuole di alpinismo, introducendo la dizione "*canyoning*", che, oltre ad essere un'attività molto importante tra quelle *outdoor* praticabili nella nostra Regione, è anche una specializzazione tecnico – professionale con una propria piattaforma formativa.

Articolo 5 (Introduzione dell'articolo 13 *bis*, "Elenco speciale degli Accompagnatori di media montagna"): dopo l'articolo 13 è inserito l'articolo che istituisce l'Albo degli Accompagnatori di Media Montagna, già previsti nella Legge Quadro nazionale n. 6/1989. Si viene così a colmare un divario crescente con le altre nazioni europee, le cui figure professionali per l'accompagnamento in montagna in ambito escursionistico possono legittimamente operare nei diversi paesi europei. Inoltre, ad oggi, non esiste nessuna certificazione delle competenze in tema di conduzione dei gruppi, comprensione e valutazione dei rischi ambientali e procedure di emergenza, essendo l'esame di abilitazione esclusivamente di carattere scientifico e teorico.

Si auspica, inoltre, che, mediante l'istituzione dell'Albo degli Accompagnatori di Media Montagna, si interrompa il fenomeno dell'abusivismo in materia di uso di tecniche alpinistiche e accompagnamento di persone in contesti richiedenti una completa valutazione dei rischi e richiedenti l'impiego di tecniche alpinistiche.

La figura dell'Accompagnatore di Media Montagna può peraltro rappresentare una naturale evoluzione della figura di Guida Naturalistica, mediante implementazione teorico – pratica delle conoscenze in materia di progressione ed accompagnamento sul territorio montano ed evoluzione verso una professionalità protetta, riconosciuta a livello nazionale ed internazionale (attraverso l'adesione del Collegio alla piattaforma formativa europea UIMLA, simile per strutture all'analoga UIAGM per le Guide Alpine).

Si viene infine ad evitare il rischio di ricorsi contro la Regione Liguria ed il Collegio Regionale Guide Alpine da parte di Accompagnatori di Media Montagna abilitati in altre Regioni, ove la figura è prevista, che si vedono negare la possibilità di operare in Liguria in assenza di Albo specifico (al quale si dovrebbe richiedere l'iscrizione *ex* comma 3 dell'articolo 22 della L. 6/1989).

Articolo 6 (Introduzione dell'articolo 13 *ter*, "Formazione abilitazione ed esercizio dell'attività degli AMM"): in conseguenza ai contenuti dell'articolo precedente, che istituisce l'Albo degli Accompagnatori di Media Montagna, vengono disciplinate le modalità operativa per l'attivazione dei corsi di formazione e per l'abilitazione regionale di queste figure. I corsi sono organizzati, dalla

Regione o affidati dalla stessa a centri di formazione professionale specializzati nelle attività di montagna, con programmi e modalità stabiliti d'intesa con il collegio delle guide alpine (Corte Costituzionale 3-6 luglio, n. 372 - Gazz. uff. 12 luglio 1989, n. 28 - Serie Speciale)

Articolo 6 (Norma finanziaria): l'attuazione della presente Legge Regionale avviene compatibilmente con le disponibilità autorizzate dalla Legge di Bilancio Regionale.

PROPOSTA DI LEGGE avente ad oggetto:

“Modifiche alla Legge Regionale 17 dicembre 2012 n. 44”

**Articolo 1
(Modifiche all’articolo 3 (Gradi della Professione) della L. R. 44/2012)**

1. Il comma 2 dell’articolo 3 è sostituito con la seguente formulazione:

La professione di aspirante guida si articola su due livelli:

a) l’aspirante guida con qualifica di primo livello può svolgere le attività di cui alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 2 della legge 2 gennaio 1989, n. 6 (Ordinamento della professione di guida alpina) con esclusione delle ascensioni su ghiaccio;

b) l’aspirante guida con qualifica di secondo livello può svolgere le attività di cui all’articolo 2 della legge 6/1989 con esclusione delle ascensioni di maggiore impegno definite dal Collegio Regionale delle Guide Alpine

2. Al primo periodo del comma 4 dell’articolo 3 dopo le parole “L’aspirante guida sono aggiunte le parole “di secondo livello”.

**Articolo 2
(Modifiche all’articolo 7 (Abilitazione tecnica all’esercizio della professione di guida alpina) della L. R. 44/2012)**

1. Al comma 1 dell’articolo 7 dopo le parole “aspirante guida” sono inserite le parole “, su entrambi i livelli,”.

2. Al comma 2 dell'articolo 7 dopo il secondo periodo è inserito il seguente:

“l'ammissione ai corsi di aspirante guida con qualifica di secondo livello è subordinata al conseguimento del primo livello di qualifica;”;

3. Il comma 6 vigente è sostituito dal seguente periodo:

“Alle spese relative all'organizzazione dei corsi, di cui al presente articolo, la Regione partecipa compatibilmente con le disponibilità autorizzate dalla Legge di Bilancio Regionale”.

Articolo 3

(Modifiche all'articolo 8 (Commissione esaminatrice per l'abilitazione alla professione) della L. R. 44/2012)

1. Il comma 1, lettera e), è così riformulato: “e) un medico esperto in medicina di montagna e/o sportiva e/o d'urgenza”.

Articolo 4

(Modifiche all'articolo 13 (Scuole di alpinismo e di sci alpinismo) della L. R. 44/2012)

1. Il titolo dell'articolo viene così sostituito:
“Scuole di alpinismo, sci alpinismo, arrampicata, canyoning e speleologia”.

2. Il comma 4 è modificato come di seguito: “Il Collegio regionale verifica annualmente la persistenza delle condizioni per il riconoscimento di cui all'articolo 19 della L. 6/1989 e successive

modificazioni ed integrazioni e adotta i provvedimenti conseguenti, comunicandoli al dirigente della struttura regionale competente in materia.”.

3. Al comma 5 dell'articolo 13 le parole “Scuola di alpinismo e di sci alpinismo” sono sostituite con le parole “Scuola di alpinismo, sci alpinismo, arrampicata, canyoning, speleologia”.

Articolo 5
(Introduzione dell'articolo 13 bis (Elenco speciale degli accompagnatori di media montagna) della L. R. 44/2012).

1. E' introdotto, dopo l'articolo 13 (Scuole di alpinismo e di sci alpinismo), l'articolo 13 *bis* dal seguente tenore:

“Art. 13-bis (Elenco speciale degli accompagnatori di media montagna)

1. E' istituito, presso la Regione Liguria, l'elenco speciale degli accompagnatori di media montagna, in attuazione degli articoli 21 e 22 della Legge 2 gennaio 1989 n. 6, modificata con Legge 8 marzo 1991 n. 81.

2. E' accompagnatore di media montagna chi svolge professionalmente, anche in modo non esclusivo e non continuativo, l'attività di accompagnamento in escursioni su terreno montano, con l'esclusione delle zone rocciose, dei ghiacciai, e di tutti gli itinerari che richiedono, per la progressione, l'uso di tecniche e di materiali alpinistici ed illustra alle persone accompagnate le caratteristiche dell'ambiente montano percorso.

3. Il Collegio regionale delle guide alpine svolge

tutte le funzioni concernenti la tenuta dell'apposito elenco speciale, di cui al comma 1.

4. Fanno parte di diritto del Collegio regionale gli accompagnatori di media montagna, iscritti nell'apposito elenco speciale di cui al comma 1, nonché quelli che abbiano cessato l'attività per anzianità o invalidità, residenti nella Regione.

5. Le guide alpine maestri di alpinismo e le aspiranti guide possono svolgere le attività di accompagnatore di media montagna”.

Articolo 6

(Introduzione dell'articolo 13 *ter* (Formazione, abilitazione ed esercizio dell'attività degli accompagnatori di media montagna) della L. R. 44/2012).

1. Successivamente all'articolo 13 *bis* (Elenco speciale degli accompagnatori di media montagna) viene introdotto il seguente articolo:

Articolo 13 *ter* (Formazione, abilitazione ed esercizio dell'attività degli accompagnatori di media montagna).

1. L'esercizio dell'attività di accompagnatore di media montagna in Liguria è subordinato all'iscrizione in apposito elenco speciale, tenuto, sotto la vigilanza della Regione, dal Collegio regionale, di cui all'articolo 11.

2. L'iscrizione nell'apposito elenco speciale degli accompagnatori, di cui al comma 1 dell'articolo 13 *bis*, è subordinata al conseguimento dell'abilitazione tecnica, ottenuta mediante la frequenza degli appositi corsi teorico – pratici ed il superamento dei relativi esami ed al possesso dei requisiti previsti dall'articolo 5 della L.

6/1989 e successive modifiche ed integrazioni.

3. I corsi sono organizzati, dalla Regione o affidati dalla stessa a centri di formazione professionale

specializzati nelle attività di montagna, con programmi e modalità stabiliti d'intesa con il collegio delle guide alpine.

4. La Giunta Regionale, di concerto con il Collegio Nazionale delle guide alpine, acquisito il parere della Commissione Consiliare competente, definisce i criteri per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio della professione di accompagnatore di media montagna, individuando le modalità che tengano conto di abilitazioni ed esperienze tecniche precedentemente acquisite e certificate.

5. Si applicano agli accompagnatori di media montagna le disposizioni previste dagli articoli 11 e 22 della Legge 6/1989 e successive modificazioni ed integrazioni, dai commi 1, 2, 3, 4 dell'articolo 9, dai commi 1, 2 dell'articolo 15, nonché quanto previsto dall'articolo 16 della L. R. 44/2012, intendendosi sostituito l'elenco speciale all'albo professionale”.

6. Gli accompagnatori di media montagna possono conseguire, mediante frequenza di appositi corsi, le specializzazioni definite dal Collegio regionale delle guide alpine.

Articolo 7
(Norma finanziaria)

1. L'attuazione della presente Legge Regionale avviene compatibilmente con le disponibilità autorizzate dalla Legge di Bilancio Regionale.

F.to Alessio Piana

F.to Stefano Mai

F.to Sandro Garibaldi

F.to Brunello Brunetto

F.to Mabel Riolfo